

Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia

Concluso all’Aia il 15 agosto 1996

Firmato dalla Svizzera il 15 ottobre 1996²

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1999

(Stato 26 febbraio 2009)

Le Parti contraenti

ricordando che la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, 1979³, promuove le misure di cooperazione internazionale in vista della conservazione delle specie migratrici,

ricordando inoltre che nella prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, tenutasi a Bonn nell’ottobre 1985, il Segretariato della Convenzione è stato incaricato di adottare misure appropriate per l’elaborazione di un Accordo sugli Anatidi del Palearctico occidentale,

considerando che gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte importante della diversità biologica mondiale e, conformemente allo spirito della Convenzione sulla diversità biologica, 1992⁴, e dell’Agenda 21, dovrebbero essere conservati a beneficio delle generazioni presenti e future,

conscie dei vantaggi economici, sociali, culturali e ricreativi derivanti dai prelievi di alcune specie di uccelli acquatici migratori e del valore ambientale, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico degli uccelli acquatici migratori in generale,

convinte del fatto che qualsiasi prelievo di uccelli acquatici migratori dev’essere effettuato conformemente al principio dell’utilizzazione sostenibile, tenendo conto dello stato di conservazione della specie interessata sull’insieme dell’area di ripartizione nonché delle sue caratteristiche biologiche,

conscie che gli uccelli acquatici migratori sono particolarmente vulnerabili poiché la loro migrazione avviene su lunghe distanze e sono dipendenti dalle reti di zone umide, la cui superficie diminuisce e che si degradano a causa delle attività umane non conformi al principio dell’utilizzazione sostenibile, come sottolinea la Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, 1971⁵,

RU 2004 3249

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

² Senza riserva di ratifica.

³ RS 0.451.46

⁴ RS 0.451.43

⁵ RS 0.451.45

riconoscendo la necessità di adottare misure immediate per metter fine alla progressiva scomparsa di specie di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat all'interno dello spazio geografico nel quale si iscrivono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell'Africa-Eurasia,

convinte che la conclusione di un Accordo multilaterale e la sua concretizzazione attraverso misure coordinate e concertate contribuiranno in maniera significativa a una conservazione efficace degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat e avranno un'incidenza positiva su numerose altre specie di fauna e flora,

riconoscendo che l'applicazione efficace di un simile Accordo richiederà che venga fornito un aiuto a determinati Stati dell'area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua relativa alle specie migratrici di uccelli acquatici nonché ai loro habitat, per la gestione di tali habitat e per la costituzione o il miglioramento di istituzioni scientifiche e amministrative incaricate della concretizzazione dell'Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Campo d'applicazione, definizioni e interpretazione

1. Il campo d'applicazione geografico del presente Accordo è costituito dalla zona in cui s'iscrivono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell'Africa-Eurasia, quale è definita nell'allegato 1 del presente Accordo e chiamata qui di seguito «zona dell'Accordo».

2. Ai fini del presente Accordo:

- (a) per «Convenzione» s'intende la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, 1979;
- (b) per «Segretariato della Convenzione» s'intende l'organo istituito conformemente all'articolo IX della Convenzione;
- (c) per «uccelli acquatici» s'intendono le specie di uccelli che dipendono ecologicamente dalle zone umide durante una parte almeno del loro ciclo annuo, che hanno un'area di ripartizione situata interamente o parzialmente nella zona dell'Accordo e che figurano nell'allegato 2 del presente Accordo;
- (d) per «Segretariato dell'Accordo» s'intende l'organo istituito conformemente all'articolo VI paragrafo 7 (b) del presente Accordo;
- (e) per «Parti contraenti» s'intendono, salvo indicazione contraria del contesto, le Parti al presente Accordo;
- (f) per «Parti contraenti presenti e votanti» s'intendono le Parti presenti che abbiano espresso un voto favorevole o contrario; per il computo della maggioranza non viene tenuto conto delle Parti che si astengono dal voto.
- (g) Inoltre, le espressioni definite al paragrafo 1 (a)-(k) dell'articolo I della Convenzione hanno lo stesso senso, *mutatis mutandis*, che nel presente.

3. Il presente Accordo costituisce un accordo ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo IV della Convenzione.

4. Gli allegati al presente Accordo ne sono parte integrante. Ogni riferimento all'Accordo costituisce anche un riferimento ai suoi allegati.

Art. II Principi fondamentali

1. Le Parti contraenti adottano misure coordinate per mantenere o ripristinare le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato di conservazione favorevole. A tal fine prendono, nei limiti della loro giurisdizione nazionale, i provvedimenti prescritti nell'articolo III nonché le misure particolari previste nel Piano d'azione di cui all'articolo IV del presente Accordo.

2. Nella messa in atto delle misure di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti dovrebbero tenere conto del principio di precauzione.

Art. III Misure generali di conservazione

1. Le Parti contraenti adottano misure destinate alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, con un'attenzione particolare alle specie minacciate e a quelle il cui stato di conservazione è sfavorevole.

2. A tal fine, le Parti contraenti:

- (a) accordano agli uccelli acquatici migratori minacciati nella zona dell'Accordo una protezione tanto rigorosa quanto quella prevista ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo III della Convenzione;
- (b) si assicurano che qualsiasi utilizzazione di uccelli acquatici migratori sia basata su una valutazione effettuata a partire dalle migliori conoscenze disponibili sull'ecologia di tali uccelli, nonché sul principio dell'utilizzazione sostenibile di tali specie e dei sistemi ecologici da cui dipendono;
- (c) identificano i siti e gli habitat degli uccelli acquatici migratori localizzati sul loro territorio e favoriscono la protezione, la gestione, la riabilitazione e il ripristino di tali siti in collaborazione con le organizzazioni elencate nell'articolo IX paragrafi (a) e (b) del presente Accordo e interessate alla conservazione degli habitat;
- (d) coordinano il loro impegno per fare in modo che una rete di habitat adeguati sia mantenuta o, se necessario, ripristinata sull'insieme dell'area di ripartizione di ciascuna specie di uccelli acquatici migratori interessata, segnatamente nel caso in cui zone umide si estendano sul territorio di più di una Parte al presente Accordo;
- (e) esaminano i problemi che si pongono o molto probabilmente si porranno a causa delle attività umane e si impegnano a mettere in atto misure correttive, comprese quelle di ripristino e riabilitazione degli habitat, e misure compensatorie in caso di perdita di habitat;
- (f) cooperano nelle situazioni d'urgenza che richiedono un intervento internazionale concertato e per identificare le specie di uccelli acquatici migratori più vulnerabili in simili situazioni; inoltre collaborano sia all'elaborazione di procedure d'urgenza appropriate che permettano di accordare una maggiore protezione a tali specie in simili situazioni, sia alla preparazione di direttive

aventi come obiettivo di aiutare ciascuna delle Parti contraenti interessate a far fronte a simili situazioni;

- (g) vietano l'introduzione intenzionale nell'ambiente di specie non indigene di uccelli acquatici e adottano tutte le misure appropriate per prevenire la liberazione accidentale di tali specie se detta introduzione o liberazione nuoce allo stato di conservazione della flora e della fauna selvatiche; qualora specie non indigene di uccelli acquatici siano già state introdotte, le Parti contraenti prendono ogni provvedimento utile a impedire che tali specie diventino una minaccia potenziale per le specie indigene
- (h) danno l'avvio o sostengono ricerche sulla biologia e l'ecologia degli uccelli acquatici, incluse l'armonizzazione della ricerca e dei metodi di monitoraggio continuo e, all'occorrenza, l'elaborazione di programmi comuni o di programmi di cooperazione che vertono sulla ricerca e il monitoraggio continuo;
- (i) analizzano i loro bisogni in materia di formazione, segnatamente per ciò che concerne le ricerche, il monitoraggio continuo e la marcatura con anello degli uccelli acquatici migratori nonché la gestione delle zone umide, al fine di individuare i temi prioritari e gli ambiti in cui la formazione è necessaria e collaborano all'elaborazione e alla messa in atto di programmi di formazione appropriati;
- (j) elaborano e portano avanti programmi volti a suscitare una maggiore presa di coscienza e comprensione dei problemi generali di conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori nonché degli obiettivi particolari e delle disposizioni del presente Accordo;
- (k) provvedono allo scambio di informazioni e dei risultati dei programmi di ricerca, di monitoraggio continuo, di conservazione e di educazione;
- (l) cooperano al fine di prestarsi reciproca assistenza per essere maggiormente in grado di concretizzare l'Accordo, segnatamente per ciò che riguarda la ricerca e il monitoraggio continuo.

Art. IV Piano d'azione e direttive per la conservazione

1. Un Piano d'azione costituisce l'allegato 3 del presente Accordo. Detto piano precisa i provvedimenti che le Parti contraenti devono adottare in favore delle specie e delle questioni prioritarie, conformemente alle misure generali di conservazione previste all'articolo III del presente Accordo, negli ambiti seguenti:

- (a) la conservazione delle specie;
- (b) la conservazione degli habitat;
- (c) la gestione delle attività umane;
- (d) la ricerca e il monitoraggio continuo;
- (e) l'educazione e l'informazione;
- (f) le misure d'applicazione.

2. Il Piano d'azione è esaminato durante ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, tenendo conto delle direttive per la conservazione.
3. Ogni emendamento al Piano d'azione è adottato dalla Conferenza delle Parti che, in tal modo, tiene conto delle disposizioni dell'articolo III del presente Accordo.
4. Le direttive per la conservazione sono sottoposte, per adozione, alla Conferenza delle Parti durante la sua prima sessione; vengono esaminate regolarmente.

Art. V Applicazione e finanziamento

1. Ciascuna Parte contraente:
 - (a) designa la o le Autorità incaricata/e della concretizzazione del presente Accordo che, tra l'altro, provvederà/anno a un controllo di tutte le attività suscettibili di avere un impatto sullo stato di conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori, nei confronti delle quali essa è uno Stato dell'area di ripartizione;
 - (b) designa un punto di contatto per le altre Parti, il cui nome e indirizzo vengono immediatamente comunicati al Segretariato dell'Accordo che, a sua volta, li trasmette senza indugio alle altre Parti contraenti;
 - (c) prepara per ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, a partire dalla sua seconda sessione, un rapporto concernente la propria applicazione dell'Accordo, con riferimento segnatamente alle misure di conservazione adottate. La struttura di tale rapporto è stabilita durante la prima sessione della Conferenza delle Parti e riveduta, se necessario, in occasione di una sessione ulteriore della Conferenza delle Parti. Ciascun rapporto è sottoposto al Segretariato dell'Accordo al più tardi centoventi giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria della Conferenza delle Parti per la quale è stato preparato; una copia è immediatamente trasmessa dal Segretariato dell'Accordo alle altre Parti contraenti.
2. (a) Ciascuna Parte contraente contribuisce al bilancio dell'Accordo secondo una chiave di ripartizione stabilita dalle Nazioni Unite. Nessuna Parte contraente che costituisca uno Stato dell'area di ripartizione può essere chiamata a fornire un contributo superiore al 25 per cento del bilancio totale. Nessuna organizzazione d'integrazione economica regionale può essere obbligata a fornire un contributo superiore al 2,5 per cento delle spese amministrative;
- (b) le decisioni relative al bilancio nonché un'eventuale modificazione della chiave di ripartizione dei contributi sono adottate dalla Conferenza delle Parti in modo consensuale.
3. La Conferenza delle Parti può istituire un fondo per la conservazione, alimentato sulla base di contributi volontari delle Parti contraenti o di qualsiasi altra fonte, allo scopo di finanziare il monitoraggio continuo, la ricerca, la formazione nonché progetti concernenti la conservazione, la protezione e la gestione degli uccelli acquatici migratori.

4. Le Parti contraenti sono invitate a fornire un sostegno in materia di formazione nonché un aiuto tecnico e finanziario alle altre Parti su una base multilaterale o bilaterale, al fine di aiutarle a mettere in atto le disposizioni del presente Accordo.

Art. VI Conferenza delle Parti

1. La Conferenza delle Parti costituisce l'organo deliberante del presente Accordo.
2. Il Depositario convoca, previa consultazione del Segretariato della Convenzione, una sessione della Conferenza delle Parti entro un anno al più tardi dall'entrata in vigore del presente Accordo. In seguito, il Segretariato dell'Accordo convoca, d'intesa con il Segretariato della Convenzione, sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti a intervalli di tre anni al massimo, sempre che la Conferenza non decida altrimenti. Nella misura del possibile, tali sessioni dovrebbero tenersi in occasione delle riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti alla Convenzione.
3. Su richiesta scritta di almeno un terzo delle Parti contraenti, il Segretariato convoca una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti.
4. Le Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ogni Stato che non è Parte al presente Accordo nonché i Segretariati delle Convenzioni internazionali interessate, fra l'altro, alla conservazione degli uccelli acquatici, ivi comprese la loro protezione e la loro gestione, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti da osservatori. Qualsiasi organizzazione o istituzione tecnicamente qualificata negli ambiti summenzionati o nella ricerca sugli uccelli acquatici migratori può ugualmente essere rappresentata alle sessioni della Conferenza delle Parti da osservatori, salvo che almeno un terzo delle Parti contraenti presenti vi si opponga.
5. Solo le Parti contraenti hanno diritto di voto. Ciascuna Parte dispone di un solo suffragio, ma le organizzazioni d'integrazione economica regionale che sono Parte al presente Accordo esercitano, nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un numero di suffragi uguale al numero dei loro Stati membri che sono parte al presente Accordo. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale non esercita il proprio diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il loro, e viceversa.
6. Sempre che il presente Accordo non disponga altrimenti, le decisioni della Conferenza delle Parti sono adottate previo consenso o, se quest'ultimo non può essere ottenuto, a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.
7. Alla sua prima sessione, la Conferenza delle Parti:
 - (a) adotta, per consenso, il proprio regolamento interno;
 - (b) provvede a incorporare il Segretariato dell'Accordo nel Segretariato della Convenzione al fine di adempiere le funzioni elencate nell'articolo VIII del presente Accordo;
 - (c) stabilisce il Comitato tecnico previsto nell'articolo VII del presente Accordo;
 - (d) adotta un modello di presentazione dei rapporti che saranno preparati conformemente all'articolo V paragrafo 1 (c) del presente Accordo;

- (e) adotta criteri per determinare le situazioni d'urgenza che richiedono misure di conservazione rapide e per determinare le modalità di ripartizione dei compiti per la messa in atto di dette misure.
8. A ognuna delle sue sessioni ordinarie, la Conferenza delle Parti:
- (a) prende in considerazione le modificazioni reali e potenziali dello stato di conservazione degli uccelli acquatici migratori e degli habitat importanti per la loro sopravvivenza, nonché i fattori suscettibili di danneggiare tali specie e habitat;
 - (b) passa in rassegna i progressi compiuti e tutte le difficoltà incontrate nell'applicazione del presente Accordo;
 - (c) allestisce un preventivo ed esamina ogni questione relativa alle disposizioni finanziarie del presente Accordo;
 - (d) tratta ogni aspetto relativo al Segretariato dell'Accordo e alla composizione del Comitato tecnico;
 - (e) adotta un rapporto che sarà trasmesso alle Parti all'Accordo, nonché alla Conferenza delle Parti alla Convenzione;
 - (f) decide in merito alla data e al luogo della prossima sessione.
9. A ciascuna delle sue sessioni, la Conferenza delle Parti può:
- (a) presentare raccomandazioni alle Parti contraenti, qualora lo ritenga necessario e opportuno;
 - (b) adottare misure specifiche per migliorare l'efficacia dell'Accordo e, se necessario, anche misure d'urgenza ai sensi dell'articolo VII paragrafo 4;
 - (c) esaminare le proposte di emendamento all'Accordo e statuire su tali proposte;
 - (d) emendare il Piano d'azione conformemente alle disposizioni dell'articolo IV paragrafo 3 del presente Accordo;
 - (e) istituire organi sussidiari allorché lo ritiene necessario ai fini della concretizzazione del presente Accordo, segnatamente per stabilire un coordinamento con gli organi costituiti nell'ambito di altri trattati, convenzioni o accordi internazionali quando vi sono sovrapposizioni geografiche o tassonomiche;
 - (f) decidere in merito a qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente Accordo.

Art. VII Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico si compone di:

- (a) nove esperti che rappresentano diverse regioni della zona dell'Accordo, secondo una ripartizione geografica equilibrata;

- (b) un rappresentante dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN), dell'Ufficio internazionale per le ricerche sugli uccelli acquatici e palustri (UIRUA) e un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina (CIC);
- (c) un esperto di ciascuno dei settori seguenti: economia rurale, gestione della selvaggina, diritto ambientale.

Le modalità di designazione degli esperti, la durata del loro mandato e le modalità di designazione del presidente del Comitato tecnico sono decise dalla Conferenza delle Parti. Il presidente può ammettere al massimo quattro osservatori di organizzazioni internazionali specializzate, governative e non governative.

2. Sempre che la Conferenza delle Parti non decida altrimenti, le riunioni del Comitato tecnico sono convocate dal Segretariato dell'Accordo; tali riunioni si tengono in occasione di ogni sessione della Conferenza delle Parti e almeno una volta tra le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti.

3. Il Comitato tecnico:

- (a) fornisce valutazioni scientifiche e tecniche nonché informazioni alla Conferenza delle Parti e alle Parti contraenti, per il tramite del Segretariato dell'Accordo;
- (b) elabora raccomandazioni per la Conferenza delle Parti in merito al Piano d'azione, all'applicazione dell'Accordo e a qualsiasi ricerca ulteriore che occorra intraprendere;
- (c) prepara per ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti un rapporto d'attività che verrà sottoposto al Segretariato dell'Accordo almeno centoventi giorni prima dell'apertura di detta sessione e di cui una copia sarà immediatamente trasmessa alle Parti contraenti dal Segretariato dell'Accordo;
- (d) svolge ogni altro compito che gli sarà affidato dalla Conferenza delle Parti.

4. Quando, secondo l'opinione del Comitato tecnico, si verifica una situazione d'urgenza che richiede l'adozione di misure immediate al fine di evitare un deterioramento dello stato di conservazione di una o più specie di uccelli acquatici migratori, detto Comitato può domandare al Segretariato dell'Accordo di riunire d'urgenza le Parti contraenti interessate. Le Parti coinvolte si riuniscono appena possibile per istituire rapidamente un meccanismo in grado di garantire misure di protezione alle specie individuate come sottoposte a una minaccia particolarmente grave. Quando una raccomandazione è stata adottata nel corso di una riunione d'urgenza, le Parti contraenti interessate si informano a vicenda e informano a loro volta il Segretariato dell'Accordo sulle misure adottate in vista della sua concretizzazione, oppure sulle ragioni che hanno impedito la stessa.

5. Il Comitato tecnico può istituire, nella misura del necessario, gruppi di lavoro che svolgano incarichi particolari.

Art. VIII Segretariato dell'Accordo

Le funzioni del Segretariato dell'Accordo sono le seguenti:

- (a) provvedere all'organizzazione e fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni della Conferenza delle Parti nonché delle riunioni del Comitato tecnico;
- (b) mettere in atto le decisioni trasmessegli dalla Conferenza delle Parti;
- (c) promuovere e coordinare, conformemente alle decisioni della Conferenza delle Parti, le attività intraprese nell'ambito dell'Accordo, compreso il Piano d'azione;
- (d) assicurare il collegamento tra gli Stati dell'area di ripartizione che non sono Parti al presente Accordo, agevolare il coordinamento fra le Parti contraenti e con le organizzazioni internazionali e nazionali le cui attività sono direttamente o indirettamente attinenti alla conservazione nonché alla protezione e gestione degli uccelli acquatici migratori;
- (e) riunire e valutare le informazioni che permetteranno di meglio raggiungere gli obiettivi e che favoriranno la concretizzazione dell'Accordo, nonché adottare tutte le disposizioni al fine di diffondere tali informazioni in modo adeguato;
- (f) richiamare l'attenzione della Conferenza delle Parti su ogni questione attinente agli obiettivi del presente Accordo;
- (g) trasmettere a ciascuna Parte contraente, almeno sessanta giorni prima dell'apertura di ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, una copia dei rapporti delle autorità alle quali si fa riferimento nell'articolo V paragrafo 1(a) del presente Accordo, del rapporto del Comitato tecnico nonché dei rapporti che è tenuto a fornire in applicazione del paragrafo (h) del presente articolo;
- (h) preparare ogni anno e per ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti rapporti sui lavori del Segretariato e sulla concretizzazione dell'Accordo;
- (i) assicurare la gestione del budget dell'Accordo nonché di quello riservato al suo fondo per la conservazione, nel caso in cui venga istituito;
- (j) fornire informazioni destinate al pubblico e relative all'Accordo e ai suoi obiettivi;
- (k) esercitare ogni altra funzione che potrebbe essergli attribuita in virtù dell'Accordo oppure dalla Conferenza delle Parti.

Art. IX Relazioni con gli organismi internazionali che si occupano degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat

Il Segretariato dell'Accordo consulta:

- (a) periodicamente il Segretariato della Convenzione e, all'occorrenza, gli organi incaricati delle funzioni di segretariato in virtù degli accordi conclusi in applicazione dell'articolo IV paragrafi 3 e 4 della Convenzione e attinenti

agli uccelli acquatici migratori, nonché ai sensi della Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, 1971, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, 1973⁶, della Convenzione africana sulla conservazione della natura e delle sue risorse naturali, 1968, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente in Europa, 1979⁷ e della Convenzione sulla diversità biologica, 1992, affinché la Conferenza delle Parti cooperi con le Parti a dette Convenzioni per quanto riguarda tutte le questioni di interesse comune e segnatamente per quanto attiene all'elaborazione e all'applicazione del Piano d'azione;

- (b) i segretariati di altre convenzioni e strumenti internazionali pertinenti, per quanto riguarda questioni di interesse comune;
- (c) le altre organizzazioni competenti nell'ambito della conservazione, della protezione e della gestione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat, nonché nell'ambito della ricerca, dell'educazione e della sensibilizzazione.

Art. X Emendamento dell'Accordo

1. Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi sessione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.
2. Ogni Parte contraente può formulare proposte di emendamento.
3. Il testo di ciascuna proposta di emendamento, corredato delle motivazioni, è comunicato almeno centocinquanta giorni prima dell'apertura della sessione al Segretariato dell'Accordo che, a sua volta, lo trasmette senza indugio alle Parti contraenti. Qualunque osservazione da parte di queste ultime va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell'inizio della sessione. Il più presto possibile dopo la scadenza di questo termine, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.
4. Un emendamento al presente Accordo, diversamente da un emendamento ai suoi allegati, è adottato a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti ed entra in vigore per le Parti che l'hanno accettata il trentesimo giorno dopo la data in cui i due terzi delle Parti all'Accordo hanno depositato il loro strumento di approvazione dell'emendamento presso il Depositario. Per ogni Parte che deposita uno strumento d'approvazione dopo la data in cui i due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento d'approvazione, tale emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui essa ha depositato detto strumento.
5. Ogni nuovo allegato nonché ogni emendamento all'allegato sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti ed entrano in vigore per tutte le Parti il novantesimo giorno dopo la loro adozione da parte della

⁶ RS 0.453

⁷ RS 0.455

Conferenza delle Parti, ad eccezione delle Parti contraenti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

6. Durante i novanta giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque Parte contraente può formulare riserve in merito a un nuovo allegato o a un emendamento a un allegato mediante notificazione scritta al Depositario. Tale riserva può essere ritirata in ogni momento mediante notificazione scritta al Depositario; il nuovo allegato o l'emendamento entra allora in vigore per detta Parte contraente il trentesimo giorno dopo la data del ritiro della riserva.

Art. XI Ripercussioni dell'Accordo su convenzioni internazionali e altri atti normativi

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano affatto i diritti e gli obblighi contratti da qualsiasi Parte contraente in forza di trattati, convenzioni o accordi internazionali preesistenti.
2. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di mantenere o adottare misure più severe per la conservazione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat.

Art. XII Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo deve essere oggetto di negoziati tra le Parti in causa.
2. Ove non sia possibile risolvere la controversia nel modo indicato nel paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti contraenti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell'Aia. La decisione arbitrale sarà vincolante per le Parti in causa.

Art. XIII Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1. Il presente Accordo può essere firmato da ogni Stato dell'area di ripartizione, sia che le zone sottoposte alla sua giurisdizione facciano o meno parte della zona dell'Accordo, nonché dalle organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui uno dei membri almeno sia uno Stato dell'area di ripartizione, mediante:
 - (a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure
 - (b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Il presente Accordo è aperto alla firma all'Aia sino alla data dell'entrata in vigore.
3. Il presente Accordo è aperto all'adesione di ogni Stato dell'area di ripartizione e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale menzionate nel paragrafo 1 di cui sopra a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Depositario del presente Accordo.

Art. XIV Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui quattordici Stati dell'area di ripartizione od organizzazioni d'integrazione economica regionale, di cui almeno sette dell'Africa e sette dell'Eurasia, l'avranno firmato senza riserve di ratifica, di accettazione o di approvazione, o avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, conformemente all'articolo XIII del presente Accordo.

2. Per ogni Stato dell'area di ripartizione od ogni organizzazione d'integrazione economica regionale che:

- (a) firmi il presente Accordo senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure
- (b) lo ratifichi, lo accetti o lo approvi, oppure
- (c) vi aderisca

dopo la data in cui il numero degli Stati dell'area di ripartizione e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale necessario per l'entrata in vigore l'ha firmato senza riserva, oppure, se del caso, l'ha ratificato, accettato o approvato, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data della firma senza riserva o del deposito, da parte di detto Stato o di detta organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. XV Riserve

Per le disposizioni del presente Accordo non sono ammesse riserve generali. Tuttavia, ogni Stato od organizzazione d'integrazione economica regionale può, all'atto della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure, a seconda dei casi, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, fare una specifica riserva in merito a qualsiasi specie oggetto dell'Accordo o a qualsiasi disposizione particolare del Piano d'azione. Tale riserva può essere ritirata dallo Stato o dall'organizzazione che l'ha presentata mediante notificazione scritta al Depositario. Detto Stato o detta organizzazione sarà vincolato/a alle disposizioni che erano state oggetto della riserva soltanto trenta giorni dopo la data del ritiro di tale riserva.

Art. XVI Denuncia

Ogni Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo mediante notificazione scritta al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Depositario.

Art. XVII Depositario

1. L'originale del presente Accordo, redatto in inglese, arabo, francese e russo, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, che funge da Depositario. Di ciascuna di queste versioni il Depositario trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale menzionati all'Articolo XIII paragrafo 1 del

presente Accordo, nonché al Segretariato dell'Accordo dopo che sarà stato costituito.

2. Non appena il presente Accordo entrerà in vigore, il Depositario ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite⁸.

3. Il Depositario informerà ogni Stato e ogni organizzazione d'integrazione economica regionale firmatari del presente Accordo o che vi hanno aderito, nonché il Segretariato dell'Accordo per quanto concerne:

- (a) le firme;
- (b) il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- (c) la data dell'entrata in vigore del presente Accordo, ogni nuovo allegato nonché ogni emendamento all'Accordo o ai suoi allegati;
- (d) qualsiasi riserva in merito a un nuovo allegato o a un emendamento a un allegato;
- (e) ogni notificazione di ritiro delle riserve;
- (f) ogni notificazione di denuncia del presente Accordo.

Il Depositario trasmette a ogni Stato e a ogni organizzazione d'integrazione economica regionale firmatari del presente Accordo o che vi hanno aderito, nonché al Segretariato dell'Accordo il testo di qualsiasi riserva, di qualsiasi nuovo allegato e di qualsiasi emendamento all'Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto all'Aia il quindici agosto millenovecentonovantasei.

(Seguono le firme)

Allegato 1

Definizione della zona dell'Accordo

I limiti della zona dell'Accordo sono definiti nel modo seguente: dal Polo Nord verso sud lungo il 130° di longitudine ovest sino al 75° di latitudine nord; da lì verso est e sud-est attraverso il canale di Viscount Melville, il Prince Regent Inlet, il golfo di Boothia, il bacino di Foxe, il canale di Foxe, lo stretto di Hudson fino a un punto situato nell'Atlantico del nord-ovest le cui coordinate sono 60° di latitudine nord e 60° di longitudine ovest; da lì verso sud-est attraverso l'Atlantico del nord-ovest fino a un punto le cui coordinate sono 50° di latitudine nord e 30° di longitudine ovest; da lì, lungo il 30° di longitudine ovest sino al 10° di latitudine nord; da lì verso sud-est fino all'intersezione dell'Equatore con il 20° di longitudine ovest; da lì verso sud lungo il 20° di longitudine ovest fino al 40° di latitudine sud; da lì, verso est lungo il 40° di latitudine sud fino al 60° di longitudine est; da lì verso nord lungo il 60° di longitudine est fino al 35° di latitudine nord; da lì verso nord-est seguendo un arco di cerchio massimo fino a un punto situato nell'Altai occidentale, le cui coordinate sono 49° di latitudine nord e 87° 27' di longitudine est; da lì seguendo un arco di cerchio massimo attraverso la Siberia centrale fino alla costa dell'Oceano Artico a 130° di longitudine est; da lì lungo il 130° di longitudine est fino al Polo Nord. La carta geografica della pagina seguente fornisce una rappresentazione della zona dell'Accordo.

Area coperta dall'Accordo⁹

⁹ La carta non è pubblicata nella RU.

Specie di uccelli alle quali si applica il presente Accordo**GAVIIDAE**

<i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore
<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana
<i>Gavia immer</i>	Strolaga maggiore
<i>Gavia adamsii</i>	Strolaga beccogiallo

PODICIPEDIDAE

<i>Podiceps grisegena</i>	Svasso collaroso
<i>Podiceps auritus</i>	Svasso cornuto

PELECANIDAE

<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pellicano comune
<i>Pelecanus crispus</i>	Pellicano riccio

PHALACROCORACIDAE

<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Marangone minore
<i>Phalacrocorax nigrogularis</i>	Cormorano di Socotra

ARDEIDAE

<i>Egretta vinaceigula</i>	Garzetta collobruno
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso
<i>Casmerodius albus</i>	Airone bianco maggiore
<i>Ardeola idae</i>	Sgarza del Madagascar
<i>Ardeola rufiventris</i>	Sgarza rufiventre
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino
<i>Ixobrychus sturmii</i>	Tarabusino nano africano
<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso

CICONIIDAE

<i>Mycteria ibis</i>	Tantalo africano
<i>Ciconia nigra</i>	Cicogna nera
<i>Ciconia episcopus</i>	Cicogna collolano
<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca

THRESKIONITHIDAE

<i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio
<i>Geronticus eremita</i>	Ibis eremita
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacro
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola
<i>Platalea alba</i>	Spatola bianca

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber
Phoenicopterus minor

Fenicottero
 Fenicottero minore

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduata
Thalassornis leuconotus
Oxyura leucocephala
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Cygnus colombianus
Anser brachyrhynchus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta leucopsis
Branta bernicla
Branta ruficollis
Alopochen aegyptiacus
Tadorna ferruginea
Tadorna cana
Tadorna tadorna
Plectropterus gambensis
Sarkidiornis melanotos
Nettapus auritus
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas capensis
Anas platyrhynchos
Anas undulata
Anas acuta
Anas erythrorhynca
Anas hottentota
Anas querquedula
Anas clypeata
Marmaronetta angustirostris
Netta rufina
Netta erythropthalma
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Somateria spectabilis

Anatra fischiatrice fulva
 Anatra fischiatrice facciabianca
 Anatra dorsobianca
 Gobbo rugginoso
 Cigno reale
 Cigno selvatico
 Cigno minore
 Oca zamperosse
 Oca granaiola
 Oca lombardella
 Oca lombardella minore
 Oca selvatica
 Oca facciabianca
 Oca colombaccio
 Oca collarosso
 Oca egiziana
 Casarca
 Casarca sudafricana
 Volpoca
 Oca dello sperone
 Oca dal bernoccolo
 Oca pigmea africana
 Fischione
 Canapiglia
 Alzavola
 Alzavola del capo
 Germano reale
 Anatra ondulata
 Codone
 Anatra beccorosso
 Anatra ottentotta
 Marzaiola
 Mestolone
 Anatra marmorizzata
 Fistione turco
 Fistione meridionale
 Moriglione
 Moretta tabaccata
 Moretta
 Moretta grigia
 Edredone
 Re degli edredoni

<i>Polysticta stelleri</i>	Edredone di Steller
<i>Clangula hyemalis</i>	Moretta codona
<i>Melanitta nigra</i>	Orchetto marino
<i>Melanitta fusca</i>	Orco marino
<i>Bucephala clangula</i>	Quattrocchi
<i>Mergellus albellus</i>	Pesciaiola
<i>Mergus serrator</i>	Smergo minore
<i>Mergus merganser</i>	Smergo maggiore

GRUIDAE

<i>Grus leucogeranus</i>	Gru siberiana
<i>Grus virgo</i>	Gru damigella
<i>Grus paeadisaea</i>	Gru del Paradiso
<i>Grus carunculatus</i>	Gru carunculata
<i>Grus grus</i>	Gru

RALLIDAE

<i>Sarothrura boehmi</i>	Schiribilla pettostriato
<i>Porzana parva</i>	Schiribilla
<i>Porzana pusilla</i>	Schiribilla grigiata
<i>Porzana porzana</i>	Voltolino
<i>Aenigmatolimnas marginalis</i>	Schiribilla striata
<i>Fulica atra (Mar Nero, Mediterraneo)</i>	Folaga

DROMADIDAE

<i>Dromas ardeola</i>	Droma
-----------------------	-------

RECURVIROSTRIDAE

<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta

GLAREOLIDAE

<i>Glareola pratincola</i>	Pernice di mare
<i>Glareola nordmanni</i>	Pernice di mare orientale

CHARADRIIDAE

<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato
<i>Pluvialis squarolata</i>	Pivieressa
<i>Charadrius hiaticula</i>	Corriere grosso
<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo
<i>Charadrius pecuarius</i>	Corriere di Kittlitz
<i>Charadrius tricollaris</i>	Corriere dei tre collari
<i>Charadrius forbesi</i>	Corriere di Forbes
<i>Charadrius pallidus</i>	Corriere delle sabbie
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino
<i>Charadrius marginatus</i>	Corriere marginato

<i>Charadrius mongolus</i>	Corriere della Mongolia
<i>Charadrius leschenaultii</i>	Corriere di Leschenault
<i>Charadrius asiaticus</i>	Corriere asiatico
<i>Eudromias morinellus</i>	Piviere tortolino
<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella
<i>Vanellus spinosus</i>	Pavoncella spinosa
<i>Vanellus albiceps</i>	Pavoncella corona bianca
<i>Vanellus senegallus</i>	Pavoncella del Senegal
<i>Vanellus lugubris</i>	Pavoncella lugubra
<i>Vanellus melanopterus</i>	Pavoncella alinere
<i>Vanellus coronatus</i>	Pavoncella coronata
<i>Vanellus superciliosus</i>	Pavoncella petto-bruno
<i>Vanellus gregarius</i>	Pavoncella gregaria
<i>Vanellus leucurus</i>	Pavoncella codabianca

SCOLOPACIDAE

<i>Gallinago media</i>	Croccolone
<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Frullino
<i>Limosa limosa</i>	Pittima reale
<i>Limosa lapponica</i>	Pittima minore
<i>Numenius phaeopus</i>	Chiurlo piccolo
<i>Numenius tenuirostris</i>	Chiurlottello
<i>Numenius arquata</i>	Chiurlo maggiore
<i>Tringa erythropus</i>	Totano moro
<i>Tringa totanus</i>	Pettegola
<i>Tringa stagnatilis</i>	Albastrello
<i>Tringa nebularia</i>	Pantana
<i>Tringa ochropus</i>	Piro-piro culbianco
<i>Tringa glareola</i>	Piro-piro boschereccio
<i>Tringa cinerea</i>	Piro-piro terek
<i>Tringa hypoleucos</i>	Piro-piro piccolo
<i>Arenaria interpres</i>	Voltapietre
<i>Calidris tenuirostris</i>	Piovanello beccosottile
<i>Calidris canutus</i>	Piovanello maggiore
<i>Calidris alba</i>	Piovanello tridattilo
<i>Calidris minuta</i>	Gambecchio
<i>Calidris temminckii</i>	Gambecchio nano
<i>Calidris maritima</i>	Piovanello violetto
<i>Calidris alpina</i>	Piovanello pancianera
<i>Calidris ferruginea</i>	Piovanello
<i>Limicola falcinellus</i>	Gambecchio frullino
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente
<i>Phalaropus lobatus</i>	Falaropo beccosottile
<i>Phalaropus fulicaria</i>	Falaropo beccolargo

LARIDAE

<i>Larus leucopthalmus</i>	Gabbiano occhibianchi
<i>Larus hemprichii</i>	Gabbiano di Hemprich
<i>Larus audouinii</i>	Gabbiano corso
<i>Larus armenicus</i>	Gabbiano di Armenia
<i>Larus ichthyaetus</i>	Gabbiano di Pallas
<i>Larus genei</i>	Gabbiano roseo
<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino
<i>Sterna nilotica</i>	Sterna zampenere
<i>Sterna caspia</i>	Sterna maggiore
<i>Sterna maxima</i>	Sterna
<i>Sterna bengalensis</i>	<i>Sterna di Rüppell</i>
<i>Sterna bergii</i>	Beccapesci di Berg
<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci
<i>Sterna dougallii</i>	Sterna del Dougall
<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune
<i>Sterna paradisea</i>	Sterna codalunga
<i>Sterna albifrons</i>	Fratricello
<i>Sterna saundersi</i>	Fratricello di Saunders
<i>Sterna balaenarum</i>	Sterna di Damara
<i>Sterna repressa</i>	Sterna guancebianche
<i>Chlidonias leucopterus</i>	Mignattino alibianche
<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino

Piano d'azione

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il Piano d'azione si applica alle popolazioni di uccelli acquatici migratori che figurano nella tabella 1 del presente allegato (chiamata qui di seguito «tabella 1»).
- 1.2 La tabella 1 è parte integrante del presente allegato. Ogni riferimento al Piano d'azione costituisce parimenti un riferimento alla tabella 1.

2 Conservazione delle specie

2.1 Misure giuridiche

2.1.1 Le Parti contraenti che contano popolazioni figuranti nella colonna A della tabella 1 del presente Piano d'azione assicurano la protezione di dette popolazioni in virtù dell'articolo III paragrafo 2 (a) dell'Accordo. In particolare, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 qui di seguito, dette Parti:

- a) vietano il prelievo di uccelli e uova di tali popolazioni che si trovano sul loro territorio;
- b) vietano le perturbazioni intenzionali, nella misura in cui tali perturbazioni sono rilevanti per la conservazione della popolazione interessata;
- c) vietano la detenzione, l'utilizzazione e il commercio degli uccelli di tali popolazioni e delle loro uova quando sono stati prelevati in contravvenzione ai divieti stabiliti in applicazione del succitato capoverso a), nonché la detenzione, l'utilizzazione e il commercio di qualsiasi parte o prodotto facilmente identificabile di tali uccelli e delle loro uova.

In deroga a tali norme ed esclusivamente per le popolazioni appartenenti alle categorie 2 e 3 della colonna A e contrassegnate con un asterisco, la caccia può continuare sulla base di un'utilizzazione sostenibile, laddove la caccia di tali popolazioni sia una pratica culturale tradizionale. Detta utilizzazione sostenibile si pratica nell'ambito delle disposizioni speciali di un piano d'azione stabilito per specie, a un livello internazionale adeguato.

2.1.2 Le Parti contraenti che annoverano popolazioni figuranti nella tabella 1 regolamentano il prelievo di uccelli e uova di tutte le popolazioni riportate nella colonna B della tabella 1. Tale regolamentazione ha lo scopo di mantenere e contribuire al ripristino di dette popolazioni in uno stato di conservazione favorevole e di assicurarsi che, sulla base delle migliori conoscenze disponibili in materia di dinamica delle popolazioni, qualsiasi prelievo od ogni altra utilizzazione di tali uccelli o delle loro uova sia sostenibile. Detta regolamentazione, in particolare e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 qui di seguito:

- a) vieta il prelievo di uccelli appartenenti alle popolazioni interessate durante le differenti fasi della riproduzione e dell'allevamento dei piccoli e durante il loro ritorno verso i luoghi di riproduzione, nella misura in cui tale prelievo ha un effetto sfavorevole sullo stato di conservazione della popolazione interessata;
 - b) regola i modi di prelievo;
 - c) stabilisce limiti di prelievo quando risulti opportuno e istituisce controlli adeguati al fine di assicurarsi che tali limiti sono rispettati;
 - d) vieta la detenzione, l'utilizzazione e il commercio degli uccelli delle popolazioni interessate e delle loro uova prelevate in contravvenzione ai divieti stabiliti in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, nonché la detenzione, l'utilizzazione e il commercio di qualsiasi parte di detti uccelli e delle loro uova.
- 2.1.3 Quando non vi è un'altra soluzione soddisfacente, le Parti contraenti possono accordare deroghe ai divieti stabiliti ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo III, paragrafo 5 della Convenzione, per i motivi di cui sotto:
- a) per prevenire i danni importanti alle colture, alle acque e alle peschiere;
 - b) nell'interesse della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
 - c) a fini di ricerca e d'insegnamento, di ripristino, nonché per l'allevamento necessario a tali fini;
 - d) per permettere, in condizioni strettamente controllate, in modo selettivo e in misura limitata, il prelievo e la detenzione o qualsiasi altra utilizzazione ragionevole di alcuni uccelli in piccole quantità;
 - e) per migliorare la propagazione o la sopravvivenza delle popolazioni interessate.

Tali deroghe devono essere precise per quanto riguarda il loro contenuto e limitate nello spazio e nel tempo. Le Parti contraenti informano al più presto il Segretariato dell'Accordo di qualsiasi deroga accordata in virtù della presente disposizione.

2.2 *Piano d'azione stabilito per specie*

- 2.2.1 Le Parti contraenti cooperano al fine di elaborare e mettere in atto piani d'azione internazionali stabiliti per specie, destinati prioritariamente alle popolazioni che figurano nella categoria 1 della colonna A della tabella 1, nonché alle popolazioni contrassegnate con un asterisco nella colonna A della tabella 1. Il Segretariato dell'Accordo coordina l'elaborazione, l'armonizzazione e la messa in atto di detti piani.
- 2.2.2 Le Parti contraenti preparano e mettono in atto piani d'azione nazionali stabiliti per specie, al fine di migliorare lo stato di conservazione generale delle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1. Tali piani comprendono disposizioni speciali che interessano le popolazioni contrassegnate con un asterisco. Quando risulti opportuno, dovrebbe essere preso in considerazione il problema dell'uccisione accidentale degli uccelli da parte di cacciatori in seguito a un'identificazione errata.

2.3 *Misure d'urgenza*

Le Parti contraenti, in collaborazione reciproca ogni qual volta sia possibile e pertinente, elaborano e applicano misure d'urgenza per le popolazioni che figurano nella tabella 1, quando condizioni eccezionalmente sfavorevoli o pericolose si manifestano in qualunque parte della zona dell'Accordo.

2.4 *Reintroduzioni*

Le Parti contraenti danno prova della massima vigilanza quando popolazioni che figurano nella tabella 1 vengono reintrodotte nelle zone della loro area di ripartizione tradizionale da cui sono scomparse. Le Parti si sforzano di elaborare e seguire un piano di reintroduzione dettagliato basato su studi scientifici adeguati. I piani di reintroduzione dovrebbero essere parte integrante dei piani d'azione nazionali e, se è il caso, dei piani d'azione internazionali stabiliti per specie. Un piano di reintroduzione dovrebbe comportare uno studio dell'impatto sull'ambiente ed essere ampiamente divulgato. Le Parti contraenti informano in anticipo il Segretariato dell'Accordo su qualsiasi programma di reintroduzione per popolazioni che figurano nella tabella 1.

2.5 *Introduzioni*

2.5.1 Le Parti contraenti vietano, se lo ritengono necessario, l'introduzione di specie animali e vegetali non indigene suscettibili di nuocere alle popolazioni di uccelli acquatici migratori figuranti nella tabella 1.

2.5.2 Le Parti contraenti, se lo ritengono necessario, si assicurano che vengano prese precauzioni adeguate al fine di evitare che uccelli in cattività, appartenenti a specie non indigene, fuggano accidentalmente.

2.5.3 Nella misura del possibile e quando risulti opportuno, le Parti contraenti adottano misure, compresi provvedimenti di prelievo, per far sì che quando specie non indigene o i loro ibridi sono già stati introdotti nel loro territorio, dette specie, o i loro ibridi, non costituiscano una potenziale minaccia per le popolazioni che figurano nella tabella 1.

3 Conservazione degli habitat

3.1 *Inventario degli habitat*

3.1.1 Le Parti contraenti, se opportuno in collegamento con organizzazioni internazionali competenti, elaborano e pubblicano inventari nazionali degli habitat esistenti sul loro territorio e importanti per le popolazioni che figurano nella tabella 1.

3.1.2 Le Parti contraenti si impegnano, prioritariamente, a identificare tutti i siti d'importanza internazionale o nazionale per le popolazioni che figurano nella tabella 1.

3.2 *Conservazione degli spazi*

- 3.2.1 Le Parti contraenti si impegnano a proseguire la costituzione di aree protette al fine di conservare habitat importanti per le popolazioni che figurano nella tabella 1 e di elaborare e applicare piani di gestione per tali aree.
- 3.2.2 Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare una protezione speciale alle zone umide che rispondono ai criteri d'importanza internazionale accettati a livello internazionale.
- 3.2.3 Le Parti contraenti si impegnano a utilizzare in modo razionale e sostenibile tutte le zone umide del loro territorio. Si impegnano in particolare a evitare il degrado e la perdita di habitat ospitanti popolazioni che figurano nella tabella 1, mediante l'adozione di regolamentazioni, norme e misure di controllo adeguate. Si impegnano segnatamente a:
- a) fare in modo che siano adottate misure regolamentari adeguate, conformi a tutte le norme internazionalmente accettate, che vertono sull'utilizzazione di prodotti chimici per uso agricolo e di procedure di lotta contro i nocivi e sullo scarico delle acque di rifiuto, e che hanno come oggetto la riduzione al minimo degli impatti sfavorevoli di tali pratiche sulle popolazioni che figurano nella tabella 1;
 - b) preparare e divulgare la documentazione nelle lingue indicate, che descriva le regolamentazioni, le norme e le relative misure di controllo in vigore, nonché i loro vantaggi per la popolazione e la vita selvatica.
- 3.2.4 Le Parti contraenti si impegnano a elaborare strategie fondate sugli ecosistemi per la conservazione degli habitat di tutte le popolazioni che figurano nella tabella 1, ivi compresi gli habitat delle popolazioni disperse.

3.3 *Riabilitazione e ripristino*

Ogni volta che è possibile e opportuno, le Parti contraenti si impegnano a riabilitare e ripristinare le zone che precedentemente erano importanti per le popolazioni che figurano nella tabella 1.

4 Gestione delle attività umane

4.1 *Caccia*

- 4.1.1 Le Parti contraenti cooperano affinché la loro legislazione sulla caccia metta in opera il principio dell'utilizzazione sostenibile come previsto dal presente Piano d'azione, tenendo conto della totalità dell'area di ripartizione geografica delle popolazioni di uccelli acquatici interessate e delle caratteristiche del loro ciclo biologico.
- 4.1.2 Il Segretariato dell'Accordo è informato dalle Parti contraenti in merito alla loro legislazione sulla caccia delle popolazioni che figurano nella tabella 1.

- 4.1.3 Le Parti cooperano al fine di sviluppare un sistema affidabile e armonizzato di raccolta di dati sui prelievi per valutare il prelievo annuo effettuato sulle popolazioni che figurano nella tabella 1. Esse forniscono al Segretariato dell'Accordo stime sulla totalità dei prelievi annuali per ciascuna popolazione, quando tali informazioni sono disponibili.
- 4.1.4 Le Parti contraenti si impegnano a sopprimere l'utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000.
- 4.1.5 Le Parti contraenti elaborano e applicano misure per ridurre e, nella misura del possibile, eliminare l'utilizzazione di esche avvelenate.
- 4.1.6 Le Parti contraenti elaborano e applicano misure per ridurre e, nella misura del possibile, eliminare i prelievi illegali.
- 4.1.7 Quando risulti opportuno, le Parti contraenti incoraggiano i cacciatori, a livello locale, nazionale e internazionale, a costituire le loro proprie associazioni od organizzazioni, al fine di coordinare le attività e realizzare il concetto di utilizzazione sostenibile.
- 4.1.8 Le Parti contraenti promuovono, quando risulti opportuno, l'istituzione di un esame attitudinale obbligatorio per i cacciatori, che comprenda, fra l'altro, l'identificazione degli uccelli.
- 4.2 *Turismo ecologico*
- 4.2.1 Salvo che si tratti di zone centrali di aree protette, le Parti contraenti incoraggiano, quando risulti opportuno, l'elaborazione di programmi di cooperazione fra tutti gli interessati per sviluppare un turismo ecologico adatto e adeguato nelle zone umide con concentrazioni di popolazioni che figurano nella tabella 1.
- 4.2.2 Le Parti contraenti, in collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, si impegnano a valutare i costi, i vantaggi e le altre conseguenze che possono scaturire dal turismo ecologico in zone umide scelte a tale scopo, con concentrazioni di popolazioni che figurano nella tabella 1. Comunicano il risultato di ogni valutazione effettuata al Segretariato dell'Accordo.
- 4.3 *Altre attività umane*
- 4.3.1 Le Parti contraenti valutano l'impatto dei progetti suscettibili di creare conflitti tra le popolazioni figuranti nella tabella 1, che si trovano nelle zone menzionate al paragrafo 3.2 di cui sopra, e gli interessi umani, e fanno sì che i risultati di tali valutazioni siano messi a disposizione del pubblico.
- 4.3.2 Le Parti contraenti si impegnano a riunire informazioni sui differenti danni causati, segnatamente alle colture, dalle popolazioni che figurano nella tabella 1 e trasmettono al Segretariato dell'Accordo un rapporto sui risultati ottenuti.
- 4.3.3 Le Parti contraenti, ricorrendo all'esperienza acquisita altrove nel mondo, cooperano al fine di identificare le tecniche appropriate per ridurre a un livello minimo o attenuare gli effetti dei danni causati, segnatamente alle colture, dalle popolazioni che figurano nella tabella 1.

- 4.3.4 Le Parti contraenti cooperano al fine di elaborare piani d'azione stabiliti per specie per le popolazioni che causano danni significativi, in particolare alle colture. Il Segretariato dell'Accordo coordina l'elaborazione e l'armonizzazione di detti piani.
- 4.3.5 Le Parti contraenti, nella misura del possibile, incoraggiano l'applicazione di norme ambientali severe nella pianificazione e costruzione di infrastrutture al fine di ridurre a un livello minimo il loro impatto sulle popolazioni che figurano nella tabella 1. Dovrebbero prendere in considerazione le misure da adottare per ridurre a un livello minimo l'impatto delle infrastrutture già esistenti, quando diventa manifesto che queste hanno un impatto negativo sulle popolazioni interessate.
- 4.3.6 Nel caso in cui le perturbazioni umane minacciassero lo stato di conservazione delle popolazioni di uccelli che figurano nella tabella 1, le Parti contraenti si impegnano ad adottare misure per ridurre la minaccia. Le misure adatte potrebbero comprendere, tra l'altro, la costituzione, all'interno delle zone protette, di aree libere da qualsiasi perturbazione e il cui accesso sarebbe vietato al pubblico.

5 Ricerca e monitoraggio continuo

- 5.1 Le Parti contraenti s'impegnano a effettuare rilevamenti in loco in zone poco conosciute nelle quali potrebbero trovarsi concentrazioni importanti di popolazioni che figurano nella tabella 1. I risultati di tali rilevamenti vengono ampiamente divulgati.
- 5.2 Le Parti contraenti si impegnano a effettuare regolarmente controlli delle popolazioni che figurano nella tabella 1. I risultati di tali controlli sono pubblicati o trasmessi alle organizzazioni internazionali appropriate al fine di permettere l'esame dello stato e delle tendenze delle popolazioni.
- 5.3 Le Parti contraenti collaborano al fine di migliorare la valutazione delle tendenze delle popolazioni di uccelli quale criterio indicativo dello stato di dette popolazioni.
- 5.4 Le Parti contraenti collaborano al fine di determinare le rotte migratorie di tutte le popolazioni che figurano nella tabella 1, sia ricorrendo alle conoscenze disponibili sulle ripartizioni di tali popolazioni nei periodi di riproduzione, come pure al di fuori di essi, e sui risultati dei censimenti, sia partecipando a programmi coordinati di marcatura con anello.
- 5.5 Le Parti contraenti si impegnano a intraprendere e sostenere progetti congiunti di ricerca sull'ecologia e la dinamica delle popolazioni che figurano nella tabella 1 e sui loro habitat, al fine di determinare i loro bisogni specifici, nonché sulle tecniche più adatte alla loro conservazione e gestione.
- 5.6 Le Parti contraenti si impegnano a effettuare studi relativi sia agli effetti della scomparsa e del degrado delle zone umide nonché delle perturbazioni della capacità ricettiva delle zone umide utilizzate dalle popolazioni che figurano nella tabella 1, sia alle abitudini (modelli) di migrazione di tali popolazioni.

- 5.7 Le Parti contraenti si impegnano a effettuare studi relativi all'impatto della caccia e del commercio sulle popolazioni che figurano nella tabella 1 e all'importanza di tali forme di utilizzazione per l'economia locale e nazionale.
- 5.8 Le Parti contraenti si impegnano a cooperare con le organizzazioni internazionali competenti e ad accordare il loro sostegno a progetti di ricerca e di monitoraggio continuo.

6 Educazione e informazione

- 6.1 Le Parti contraenti, quando risulti necessario, elaborano programmi di formazione per fare in modo che il personale incaricato dell'applicazione del Piano d'azione abbia conoscenze sufficienti per applicarlo efficacemente.
- 6.2 Le Parti contraenti collaborano reciprocamente e con il Segretariato dell'Accordo al fine di elaborare programmi di formazione e di scambiare la documentazione disponibile.
- 6.3 Le Parti contraenti si impegnano a elaborare programmi, documenti e meccanismi d'informazione per meglio sensibilizzare il pubblico in generale sugli obiettivi, le disposizioni e il contenuto del Piano d'azione. A tal proposito, un'attenzione particolare dev'essere accordata alle persone che vivono all'interno e attorno alle zone umide importanti, agli utenti di tali zone (cacciatori, pescatori, turisti, ecc.), alle autorità locali e alle altre istanze decisionali.
- 6.4 Le Parti contraenti si impegnano a lanciare campagne specifiche di sensibilizzazione del pubblico per la conservazione delle popolazioni che figurano nella tabella 1.

7 Misure di applicazione

- 7.1 Quando applicano tale Piano d'azione, le Parti contraenti danno la priorità, se risulti opportuno, alle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1.
- 7.2 Quando più popolazioni della stessa specie figurante nella tabella 1 si trovano sul territorio di una Parte contraente, tale Parte applica le misure di conservazione appropriate alla popolazione o alle popolazioni che registrano lo stato di conservazione meno favorevole.
- 7.3 Il Segretariato dell'Accordo, in coordinamento con il Comitato tecnico e mediante l'assistenza di esperti degli Stati dell'area di ripartizione, coordina l'elaborazione di direttive per la conservazione, conformemente all'articolo IV (4) dell'Accordo, per aiutare le Parti contraenti nell'applicazione del Piano d'azione. Il Segretariato dell'Accordo fa in modo, quando risulti possibile, di assicurare la coerenza di tali linee direttive con quelle approvate in virtù di altri strumenti internazionali. Le direttive per la conservazione mirano a introdurre il principio dell'utilizzazione sostenibile. Vertono, fra l'altro, su:

- a) i piani d'azione stabiliti per specie;
 - b) le misure d'urgenza;
 - c) la preparazione degli inventari dei siti e dei metodi di gestione degli habitat;
 - d) le pratiche venatorie;
 - e) il commercio degli uccelli acquatici;
 - f) il turismo;
 - g) le misure di riduzione dei danni ai raccolti;
 - h) un protocollo di monitoraggio degli uccelli acquatici.
- 7.4 In coordinamento con il Comitato tecnico e le Parti contraenti, il Segretariato dell'Accordo prepara una serie di studi internazionali necessari all'applicazione del presente Piano d'azione, segnatamente su:
- a) lo stato delle popolazioni e le loro tendenze;
 - b) le lacune in materia di informazioni provenienti da rilevamenti in loco;
 - c) le reti di siti utilizzati da ciascuna popolazione, ivi compreso l'esame dello stato di protezione di ogni sito, nonché le misure di gestione adottate in ciascun caso;
 - d) le legislazioni relative alle specie figuranti nell'allegato 2 del presente Accordo, applicabili alla caccia e al commercio in ogni Paese;
 - e) lo stadio di preparazione e attuazione dei piani d'azione stabiliti per specie;
 - f) i progetti di reintroduzione;
 - g) lo stato delle specie di uccelli acquatici non indigene introdotte e dei loro ibridi.
- 7.5 Il Segretariato dell'Accordo fa tutto il possibile affinché gli studi di cui al summenzionato paragrafo 7.4 siano messi in atto a intervalli che non superino i tre anni.
- 7.6 Il Comitato tecnico valuta le direttive e gli studi preparati ai sensi dei paragrafi 7.3 e 7.4 ed elabora progetti di raccomandazioni e di risoluzioni relativi alla loro elaborazione, al loro contenuto e alla loro applicazione, che saranno presentati alle sessioni della Conferenza delle Parti.
- 7.7 Il Segretariato dell'Accordo procede regolarmente all'esame dei meccanismi suscettibili di fornire risorse supplementari (crediti e assistenza tecnica) per l'attuazione del Piano d'azione e sottopone un rapporto in merito alla Conferenza delle Parti, durante ognuna delle sue sedute ordinarie.

Tabella 1

Stato delle popolazioni di uccelli acquatici migratori

Chiave di lettura per i titoli delle colonne

La seguente chiave di lettura della tabella 1 costituisce una base per l'applicazione del Piano d'azione.

Colonna A

- Categoria 1: (a) specie citate nell'Allegato 1 della Convenzione;
(b) specie che figurano tra le specie minacciate della «1994 IUCN Red List of Threatened Animals» (Groombridge, 1993); oppure
(c) popolazioni che contano meno di 10 000 individui circa.
- Categoria 2: popolazioni che contano circa tra 10 000 e 25 000 individui.
- Categoria 3: popolazioni che contano circa tra 25 000 e 100 000 individui e che sono considerate minacciate in ragione:
- (a) di una concentrazione su un numero esiguo di siti a uno stadio qualunque del loro ciclo annuale;
 - (b) della dipendenza da un tipo di habitat gravemente minacciato;
 - (c) della manifestazione di un declino significativo a lungo termine; oppure
 - (d) della manifestazione di fluttuazioni estreme nell'importanza o tendenza della loro popolazione.

Per le specie figuranti nelle summenzionate categorie 2 e 3, cfr. il paragrafo 2.1.1 del presente allegato.

Colonna B

- Categoria 1: popolazioni che contano circa tra 25 000 e 100 000 individui e che non soddisfano i criteri della succitata colonna A.
- Categoria 2: popolazioni che contano circa più di 100 000 individui e che sono considerate come bisognose di un'attenzione particolare in ragione:
- (a) di una concentrazione su un numero esiguo di siti a uno stadio qualunque del loro ciclo annuale;
 - (b) della dipendenza da un tipo di habitat gravemente minacciato;
 - (c) della manifestazione di un declino significativo a lungo termine; oppure
 - (d) della manifestazione di grandi fluttuazioni nell'importanza o tendenza della loro popolazione.

Colonna C

Categoria 1: popolazioni che contano circa più di 100 000 individui suscettibili di beneficiare, in larga misura, di una cooperazione internazionale e che non soddisfano i criteri delle colonne A e B summenzionate.

Revisione della tabella 1

La presente tabella sarà:

- (a) riveduta regolarmente dal Comitato tecnico conformemente all'articolo VII paragrafo 3 (b) del presente Accordo; e
- (b) emendata, se necessario, dalla Conferenza delle Parti conformemente all'articolo VI paragrafo 9 (d) del presente Accordo, alla luce delle conclusioni di tale esame.

Chiavi di lettura per le abbreviazioni e i simboli

rip: popolazione riproduttrice

svern: popolazione svernante

N: Nord

E: Est

S: Sud

O: Ovest

NE: Nord-Est

NO: Nord-Ovest

SE: Sud-Est

SO: Sud-Ovest

¹: stato di conservazione della popolazione sconosciuto. Stato di conservazione valutato.

*: cfr. paragrafo 2.1.1.

Note

1. I dati relativi alle popolazioni utilizzati nella tabella 1 corrispondono, nella misura del possibile, al numero di individui della popolazione riproduttrice potenziale nella zona dell'Accordo. Lo stato di conservazione è stabilito a partire dalle migliori stime delle popolazioni disponibili e pubblicate.

2. Le abbreviazioni (rip) o (svern) nella tabella permettono unicamente di identificare le popolazioni. Non indicano restrizioni stagionali alle azioni condotte nei riguardi di tali popolazioni conformemente a detto Accordo e al Piano d'azione.

	A	B	C
<i>Mycteria ibis</i>			
Tutta la popolazione		1	
<i>Ciconia nigra</i>			
Africa O / Europa O	1c		
Europa centrale / E (rip)	2		
<i>Ciconia episcopus</i>			
Africa tropicale (C. e. microscelis)		1	
<i>Ciconia ciconia</i>			
Africa S (C. c. ciconia)	1c		
Africa NO / Europa O (rip) (C. c. ciconia)	3b		
Europa centrale / E (rip) (C. c. ciconia)		2c	
Asia O (rip) (C. c. ciconia)	3b		
<i>Plegadis falcinellus</i>			
Africa subsahariana (P. f. falcinellus)			11
Africa O / Europa (P. f. falcinellus)		1	
Africa E / Asia SO (P. f. falcinellus)	2*		
<i>Geronticus eremita</i>			
Marocco	1a		
Asia SO	1a		
<i>Threskiornis aethiopicus</i>			
Africa subsahariana (T. a. aethiopicus)			1
Iraq / Iran (T. a. aethiopicus)	1c		
<i>Platalea leucorodia</i>			
Atlantico E (P. l. leucorodia)	1c		
Europa centrale / SE (rip) (P. l. leucorodia)	2		
Mar Rosso (P. l. archeri)	1c		
Asia SO / S (svern) (P. l. major)	2		
<i>Platalea alba</i>			
Tutta la popolazione	2*		

	A	B	C
<i>Dendrocygna bicolor</i>			
Africa			1
<i>Dendrocygna viduata</i>			
Africa			1
<i>Thalassornis leuconotus</i>			
Africa E / S (T. l. leuconotus)	2*		
Africa O (T. l. leuconotus)	1c		
<i>Oxyura leucocephala</i>			
Mediterraneo O	1a		
Mediterraneo E / Asia O	1a		
<i>Cygnus olor</i>			
Europa NO		2d	
Mar Nero (svern)	2		
Mar Caspio (svern)		2a e 2d	
<i>Cygnus cygnus</i>			
Islanda (rip)	2		
Europa NO (svern)		1	
Mar Nero (svern)	2		
Asia O (svern)	21		
<i>Cygnus columbianus</i>			
Europa (svern) (C. c. bewickii)	2		
Mar Caspio (svern) (C. c. bewickii)	1c		
<i>Anser brachyrhynchus</i>			
Islanda (rip)		2a	
Svalbard (rip)		1	
<i>Anser fabalis</i>			
Taiga O (rip) (A. f. fabalis)		1	
Tundra O (rip) (A. f. rossicus)			1

	A	B	C
<i>Anser albifrons</i>			
Europa NO (svern) (A. a. albifrons)			1
Europa centrale (svern) (A. a. albifrons)		2c	
Mar Nero (svern) (A. a. albifrons)			1
Mar Caspio (svern) (A. a. albifrons)	2		
Groenlandia (rip) (A. a. flavirostris)	3a*		
<i>Anser erythropus</i>			
Mar Nero / Mar Caspio (svern)	1b		
<i>Anser anser</i>			
Islanda (rip) (A. a. anser)		1	
Europa N / Mediterraneo O (A. a. anser)			1
Europa centrale / Africa N (A. a. anser)	2*		
Mar Nero (svern) (A. a. anser)		1	
Siberia O / Mar Caspio (A. a. anser)		1	
<i>Branta leucopsis</i>			
Groenlandia (rip)		1	
Svalbard (rip)	2		
Russia (rip)			1
<i>Branta bernicla</i>			
Siberia (rip) (B. b. bernicla)		2b	
Svalbard (rip) (B. b. hrota)	1c		
Irlanda (svern) (B. b. hrota)	2		
<i>Branta ruficollis</i>			
Tutta la popolazione	1b		
<i>Alopochen aegyptiacus</i>			
Tutta la popolazione			11
<i>Tadorna ferruginea</i>			
Mediterraneo O	1c		
Mediterraneo E / Mar Nero	2		
Asia SO		1	

	A	B	C
<i>Tadorna cana</i>			
Tutta la popolazione		1	
<i>Tadorna tadorna</i>			
Europa NO		2a	
Mediterraneo O	2		
Mar Nero		1	
Mar Caspio		1	
<i>Plectropterus gambensis</i>			
Africa O (P. g. gambensis)			1
Africa S (P. g. niger)		1	
<i>Sarkidiornis melanotos</i>			
Africa (S. m. melanotos)			1
<i>Nettapus curitus</i>			
Africa O	1c		
Africa SE			11
<i>Anas penelope</i>			
Europa NO (svern)			1
Mar Nero / Mediterraneo (svern)		2c	
Asia SO (svern)		2c	
<i>Anas strepera</i>			
Europa NO (svern) (A. s. strepera)		1	
Mar Nero / Mediterraneo (svern) (A. s. strepera)		1	
Asia SO (svern) (A. s. strepera)			1
<i>Anas crecca</i>			
Europa NO (svern) (A. c. crecca)			1
Mar Nero / Mediterraneo (svern) (A. c. crecca)			1
Asia SO (svern) (A. c. crecca)		2c	

	A	B	C
<i>Anas capensis</i>			
Tutta la popolazione			1 ¹
<i>Anas platyrhynchos</i>			
Europa NO (svern) (A. p. platyrhynchos)			1
Mar Nero / Mediterraneo (svern) (A. p. platyrhynchos)		2c	
Asia SO (svern) (A. p. platyrhynchos)			1
<i>Anas undulata</i>			
Africa S (A. u. undulata)		1	
<i>Anas acuta</i>			
Africa O (svern)			1
Europa NO (svern)		1	
Mar Nero / Mediterraneo (svern)		2c	
Asia SO / Africa E (svern)			1
<i>Anas erythrorhynca</i>			
Africa S / E			1
<i>Anas hottentota</i>			
Africa O	1c1		
Africa S / E			11
<i>Anas querquedula</i>			
Africa O (svern)			1
Africa E / Asia (svern)			1
<i>Anas clypeata</i>			
Europa NO (svern)		1	
Mediterraneo O (svern)		2a	
Mar Nero / Mediterraneo (svern)			1
Asia SO (svern)			1

	A	B	C
<i>Marmaronetta angustirostris</i>			
Mediterraneo O	1b		
Mediterraneo E	1b		
Asia SO	1b		
<i>Netta rufina</i>			
Europa centrale (SO)	2*		
Europa SE	3c		
Asia SO			1
<i>Netta erythrophthalma</i>			
Africa S / E (N. e. brunnea)			1 ¹
<i>Aythya ferina</i>			
Europa NO (svern)		2c	
Mar Nero / Mediterraneo (svern)		2c	
Asia SO (svern)		2c1	
<i>Aythya nyroca</i>			
Africa (svern)	1c		
Europa (svern)	3c		
Asia SO	1c		
<i>Aythya fuligula</i>			
Europa NO (svern)			1
Mar Nero / Mediterraneo (svern)			1
Asia SO (svern)			1
<i>Aythya marila</i>			
Atlantico E (svern) (A. m. marila)			1
Mar Nero / Mar Caspio (svern) (A. m. marila)		1	
<i>Somateria mollissima</i>			
Europa (S. m. mollissima)			1
<i>Somateria spectabilis</i>			
Europa NE			1

	A	B	C
<i>Polysticta stelleri</i>			
Europa NE (svern)	2		
<i>Clangula hyemalis</i>			
Islanda/Groenlandia (rip)		2c	
Europa NO (svern)			1
Mar Caspio (svern)	1c		
<i>Melanitta nigra</i>			
Europa NO (svern) (M. n. nigra)		2a	
<i>Melanitta fusca</i>			
Europa NO (svern) (M. f. fusca)		2a	
Mar Nero / Mar Caspio (svern) (M. f. fusca)	1c		
<i>Bucephala clangula</i>			
Europa NO (svern) (B. c. clangula)			1
Mar Nero / Mediterraneo (svern) (B. c. clangula)	2*		
Mar Caspio (svern) (B. c. clangula)	2		
<i>Mergellus albellus</i>			
Europa NO (svern)	3a		
Mar Nero / Mediterraneo (svern)		1	
Asia SO (svern)		1	
<i>Mergus serrator</i>			
Europa NO (svern) (M. s. serrator)			1
Mar Nero / Mediterraneo (svern) (M. s. serrator)		1	
Asia SO (svern) (M. s. serrator)	1c		
<i>Mergus merganser</i>			
Europa NO (svern) (M. m. merganser)			1
Mar Nero / Mediterraneo (svern) (M. m. merganser)	1c		
Asia SO (svern) (M. m. merganser)	2		

Campo d'applicazione il 26 febbraio 2009¹⁰

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Albania	20 giugno	2001 A	1° settembre	2001
Algeria	4 luglio	2006 A	1° ottobre	2006
Belgio	3 marzo	2006	1° giugno	2006
Benin	26 ottobre	1999 F	1° gennaio	2000
Bulgaria*	23 novembre	1999	1° febbraio	2000
Ceca, Repubblica	23 giugno	2006 A	1° settembre	2006
Cipro	19 giugno	2008 A	1° settembre	2008
Comunità europea (CE/UE/CEE)	27 luglio	2005	1° ottobre	2005
Congo (Brazzaville)	30 agosto	1999	1° novembre	1999
Croazia	26 giugno	2000 A	1° settembre	2000
Danimarca ^a	29 ottobre	1999	1° gennaio	2000
Egitto	4 marzo	1999	1° novembre	1999
Estonia*	1° agosto	2008 A	1° novembre	2008
Finlandia*	29 ottobre	1999	1° gennaio	2000
Francia	30 settembre	2003	1° dicembre	2003
Gambia	12 marzo	1999	1° novembre	1999
Georgia	28 maggio	2001 A	1° agosto	2001
Germania	9 dicembre	1998	1° novembre	1999
Ghana	25 luglio	2005 A	1° ottobre	2005
Gibuti	31 dicembre	2003 A	1° marzo	2004
Giordania	12 marzo	1997 F	1° novembre	1999
Guinea	4 marzo	1999 F	1° novembre	1999
Guinea equatoriale	3 ottobre	2002 A	1° gennaio	2003
Guinea-Bissau	14 agosto	2006 A	1° novembre	2006
Irlanda	30 maggio	2003	1° agosto	2003
Israele	14 agosto	2002 A	1° novembre	2002
Italia	1° giugno	2006 A	1° settembre	2006
Kenya	9 marzo	2001 A	1° giugno	2001
Lettonia	21 ottobre	2005 A	1° gennaio	2006
Libano	30 settembre	2002 A	1° dicembre	2002
Libia	31 marzo	2005 A	1° giugno	2005
Lituania	23 agosto	2004 A	1° novembre	2004
Lussemburgo	12 settembre	2003	1° dicembre	2003
Macedonia	1° novembre	1999 A	1° febbraio	2000
Madagascar	12 ottobre	2006 A	1° gennaio	2007
Mali	18 ottobre	1999	1° gennaio	2000
Maurizio	26 ottobre	2000 A	1° gennaio	2001
Moldova	17 gennaio	2001 A	1° aprile	2001
Monaco	15 giugno	1999	1° novembre	1999

¹⁰ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Firmato senza riserva di ratificazione (F)		
Niger	31 agosto	1999	1° novembre	1999
Nigeria	13 aprile	2004 A	1° luglio	2004
Norvegia	25 giugno	2008 A	1° settembre	2008
Paesi Bassi	15 agosto	1996 F	1° novembre	1999
Portogallo	11 dicembre	2003 A	1° marzo	2004
Regno Unito*	22 febbraio	1999	1° novembre	1999
Gibilterra	22 febbraio	1999	1° novembre	1999
Guernesey	22 febbraio	1999	1° novembre	1999
Isola di Man	22 febbraio	1999	1° novembre	1999
Jersey	22 febbraio	1999	1° novembre	1999
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	22 febbraio	1999	1° novembre	1999
Romania	4 luglio	2000	1° ottobre	2000
Senegal	27 aprile	1999 F	1° novembre	1999
Siria	30 maggio	2003 A	1° agosto	2003
Slovacchia*	23 aprile	2001 A	1° luglio	2001
Slovenia	23 luglio	2003 A	1° ottobre	2003
Spagna	30 marzo	1999	1° novembre	1999
Sudafrica	1° gennaio	2002	1° aprile	2002
Sudan	31 dicembre	1996 F	1° novembre	1999
Svezia*	5 ottobre	1998 F	1° novembre	1999
Svizzera	15 ottobre	1996 F	1° novembre	1999
Tanzania	31 agosto	1999	1° novembre	1999
Togo	22 marzo	1999	1° novembre	1999
Tunisia	26 aprile	2005 A	1° luglio	2005
Ucraina	18 ottobre	2002	1° gennaio	2003
Uganda	22 settembre	2000 A	1° dicembre	2000
Ungheria*	17 dicembre	2002 A	1° marzo	2003
Uzbekistan	30 gennaio	2004 A	1° aprile	2004

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet del Ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi: www.minbuza.nl oppure ottenuto, in francese e inglese, presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Con una riserva riguardante la Groenlandia.